

**REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DEL  
PATROCINIO LEGALE E RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI  
AI DIPENDENTI ED AGLI AMMINISTRATORI REGIONALI**

**Art. 1**

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 6 della legge regionale 28/12/2017 n.18 [*“Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018)”*], i presupposti oggettivi e soggettivi e le modalità per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori regionali nei confronti dei quali siano stati aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa.

Titolo I

**Procedimenti penali e civili**

**Art. 2**

1. Ai sensi dell'art. 28 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto Regioni-Autonomie Locali successivo a quello del I/4/1999 e dell'articolo 12 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell'Area della Dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 31/12/2001, la Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un proprio dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o delle funzioni attribuite ovvero all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

2. I dipendenti per i quali si sia ravvisato un potenziale conflitto di interessi con l'Amministrazione al momento dell'instaurazione del procedimento e che per tale motivo non possono essere ammessi al patrocinio legale e gli amministratori dell'Ente possono essere ammessi, all'esito del giudizio e ricorrendone i presupposti, al rimborso delle spese legali. E' comunque escluso il rimborso per l'ipotesi in cui la Regione si costituisca parte civile nel giudizio penale.

**Art. 3**

1. Non possono essere ammessi al patrocinio legale e/o al rimborso delle spese legali:

a) Soggetti esterni all'Ente, anche se componenti di commissioni ed organi consultivi, ancorché obbligatori per legge;

b) Collaboratori esterni, lavoratori interinali, consulenti dell'Ente e comunque coloro che non siano legati da un rapporto di immedesimazione organica con la Regione.

2. Non sono ammessi altresì i dipendenti e gli amministratori regionali che siano parte attrice nei procedimenti giudiziari.

#### **Art. 4**

1. Il patrocinio o il rimborso delle spese legali sono riconosciuti al ricorrere delle seguenti condizioni, cumulativamente considerate:

- a) Diretta connessione tra il contenzioso giudiziale e l'ufficio rivestito o la funzione espletata dal dipendente o dall'amministratore. In particolare, costituisce condizione essenziale e imprescindibile la circostanza che i fatti e gli atti oggetto di giudizio siano stati posti in essere a causa e non in occasione del servizio e siano riconducibili alla funzione pubblica esercitata. Non si procederà all'ammissione al patrocinio e/o al rimborso delle spese legali quando i fatti oggetto di causa siano frutto di autonoma manifestazione di volontà e riconducibili, quindi, alla condotta personale – privata del dipendente e/o amministratore;
- b) Gradimento preventivo del legale da parte della Regione;
- c) Conclusione favorevole del procedimento;
- d) Assenza di conflitto d'interessi.

#### **Art. 5**

Per conclusione favorevole del procedimento deve intendersi:

- a) In materia penale: sentenza definitiva di assoluzione perché *“il fatto non sussiste”* o perché *“l'imputato non ha commesso il fatto”*. Il patrocinio e/o il rimborso delle spese processuali sono esclusi in caso di assoluzione perché *“il fatto non costituisce reato”*, ovvero perché *“il fatto non è previsto dalla legge come reato”*, nonché nel caso di sentenze di proscioglimento con formule meramente processuali non liberatorie (es. prescrizione, amnistia, patteggiamento), e qualora sia stata pronunciata sentenza di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. (es. morte del reo, amnistia, remissione della querela). E' altresì escluso il rimborso nei casi in cui il giudizio penale venga definito ai sensi degli articoli 444 e 459 del c.p.p. (applicazione della pena su richiesta delle parti, procedimento per decreto). E' escluso, inoltre, il diritto al rimborso delle spese processuali nell'ipotesi di proscioglimento per tenuità del fatto ex art. 651- bis c.p.p.
- b) In materia civile: sentenza definitiva che escluda qualsivoglia responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

#### **Art. 6**

1. La situazione di conflitto d'interessi si verifica allorché il soggetto richiedente il patrocinio legale e/o il rimborso delle spese legali abbia, con qualsiasi condotta che risulti idonea o adeguata, trascurato il perseguimento dei fini pubblici ed istituzionali nell'espletamento delle proprie funzioni, attraverso la sostituzione dei fini pubblici con interessi personali, anche a prescindere dal verificarsi di un danno patrimoniale o all'immagine dell'Ente.

2. Il conflitto d'interessi tra l'Ente ed il dipendente e/o amministratore non si configura solo nei reati o nei fatti commessi in danno del primo, ma in tutti i casi in cui i fatti e i comportamenti posti in essere, pur non assumendo carattere di rilevanza penale, siano in evidente collisione con i fini istituzionali propri dell'Amministrazione (es. quando il fatto e/o il comportamento rivesta l'aspetto dell'illecito disciplinare, amministrativo e contabile).

4. La valutazione iniziale dell'esistenza del conflitto di interessi, salva l'ipotesi in cui vi sia stata costituzione di parte civile da parte dell'Amministrazione, non pregiudica il successivo rimborso delle spese legali laddove, all'esito del giudizio, con sentenza definitiva, sia risultata destituita di fondamento la situazione iniziale di conflitto di interesse ed accertata l'esclusione di ogni addebito in capo al dipendente e/o amministratore.

#### **Art. 7**

1. Al fine di garantire una buona e ragionevole amministrazione delle risorse economiche, il dipendente e/o l'amministratore sottoposto a procedimento giudiziario civile o penale per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio, deve, nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto giudiziario, presentare domanda di patrocinio legale e/o rimborso delle spese legali al Servizio Avvocatura Regionale.

2. Il soggetto richiedente deve:

a) allegare alla domanda copia dell'atto giudiziario e/o di ogni altra documentazione in merito al procedimento giudiziario di cui trattasi;

b) dichiarare il nominativo del difensore di fiducia, allegando anche il preventivo di spesa sottoscritto da quest'ultimo, al fine di consentire all'Amministrazione di partecipare e condividere la scelta, subordinata all'accettazione dell'ammontare dei compensi rimborsabili, mediante emissione del parere di congruità del preventivo da parte dell'Avvocatura regionale. In ogni caso il preventivo predisposto in base ai minimi di tariffa, determinato ai sensi del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii., è da considerarsi congruo, salvo i casi di particolare complessità, in cui il giudizio di congruità è rimesso alla valutazione discrezionale, da compiersi secondo criteri di proporzionalità e ragionevolezza, da parte dell'Avvocatura Regionale. La parcella non potrà comunque mai superare i valori medi di cui al DM n. 55/2014.

c) dichiarare l'accettazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.

Qualora il giudizio dovesse proseguire in successivi gradi o presso altre autorità giudiziarie il dipendente e/o amministratore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione all'Amministrazione.

**3.** Il Servizio Avvocatura Regionale verifica la regolarità e la completezza della domanda presentata, accertando la sussistenza dei presupposti di cui ai precedenti articoli, e può richiedere al soggetto istante ulteriore documentazione ad integrazione della pratica.

**4.** Una volta terminata l'istruttoria, l'Avvocatura Regionale adotta la determinazione relativa all'ammissione o meno al patrocinio e, in caso positivo, la trasmette al Servizio titolare del Cdr di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/2017, il quale assume l'impegno di spesa, che sarà liquidata all'esito del giudizio, previa verifica, da parte dell'Avvocatura Regionale, della permanenza dei requisiti richiesti per poterne usufruire.

**5.** Nel caso di domanda presentata da amministratori dell'Ente ovvero nel caso in cui non sia possibile concedere al dipendente il patrocinio legale per potenziale conflitto di interessi, l'Avvocatura regionale prende atto dell'esistenza del procedimento, rinviando all'esito del giudizio la decisione in ordine all'eventuale rimborso delle spese legali, da assumersi da parte dell'Avvocatura regionale, nonché all'impegno ed alla liquidazione della spesa, da assumersi da parte del Servizio titolare del Cdr di cui al comma 2 dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2017.

### **Art. 8**

**1.** All'esito del giudizio, il soggetto che abbia già ottenuto il patrocinio legale presenta all'Avvocatura Regionale istanza per il rimborso delle spese sostenute, allegando tutti gli atti comprovanti i requisiti previsti dal presente regolamento.

L'Avvocatura regionale, verificato il possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento, rimette la parcella al titolare del CDR di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 18/2017 per la relativa liquidazione.

**2.** L'amministratore ovvero il dipendente non ammesso al patrocinio legale, come previsto dall'art. 2 comma 2 e dall'art. 7 comma 5 del presente regolamento, al momento del passaggio in giudicato del provvedimento giurisdizionale che conclude il procedimento avviato nei propri confronti, nel caso in cui ricorrano i presupposti per il rimborso, informa l'Avvocatura regionale, allegando la documentazione comprovante i requisiti previsti. L'Avvocatura, compiuta l'istruttoria necessaria, ivi compresa la verifica della rispondenza della domanda già presentata e dei relativi allegati ai requisiti previsti dall'art. 7 comma 2 del presente regolamento, adotta il provvedimento relativo all'ammissione o meno al

rimborso e, in caso di esito positivo, lo trasmette al Servizio titolare del CDR di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. n. 18/2017, il quale provvede all'impegno ed alla liquidazione delle spese.

## **Titolo II**

### **Procedimenti di responsabilità amministrativa e contabile**

#### **Art. 9**

1. Il dipendente o l'amministratore che venga coinvolto in un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile da parte della Corte dei conti, ai fini del rimborso delle spese legali da parte della Regione, deve rendere nota la circostanza all'Amministrazione, previa comunicazione scritta all'Avvocatura Regionale, da presentarsi nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della notizia.

2. Nei giudizi dinanzi alla Corte dei conti, la Regione – ai sensi dell'art. 3 comma 2 bis del D.L. 23/10/1996 n. 543 (*“Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti”*), convertito, con modificazioni, dalla L. 20/12/1996 n. 639, nonché dell'art. 31 del D.lgs. 26/8/2016 n. 174 (*“Codice di giustizia contabile”*) – rimborsa le spese legali nei limiti stabiliti dalla sentenza che, definendo il giudizio, liquida l'ammontare degli onorari e dei diritti spettanti alla difesa del proscioltto.

3. All'esito del giudizio, il dipendente o l'amministratore proscioltto presenta domanda di rimborso al Servizio Avvocatura Regionale, allegando copia della sentenza di proscioglimento, contenente l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato.

4. L'Avvocatura regionale effettua l'istruttoria e, in caso di esito positivo della medesima, rimette la pratica al titolare del CDR di cui all'art. 6 comma 2 della L.R. 28/12/2017 n.18 per l'impegno e la liquidazione delle somme dovute al proscioltto.

## **Titolo III**

### **Art. 10 Polizza assicurativa**

1. La Regione può stipulare apposita polizza volta a garantire l'assunzione a carico della Assicurazione delle spese sostenute dall'Ente per la difesa del dipendente e/o dell'amministratore.

2. Il Responsabile del procedimento competente in materia assicurativa, non appena sia stato adottato il provvedimento di riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali, secondo quanto disposto negli articoli precedenti, ne dà immediata comunicazione alla Compagnia di Assicurazioni, trasmettendo eventuale documentazione giustificativa, ai fini dell'attivazione della polizza di tutela legale.

3. La polizza copre tutte le spese per l'assistenza legale, compresi gli onorari al legale e le spese processuali. Il rimborso massimo è fissato nella polizza.
4. Le eventuali spese eccedenti gli importi rimborsabili dall'Assicurazione, nei limiti indicati negli articoli precedenti sono a carico della Regione.
5. In nessun caso è possibile assicurare dipendenti e Amministratori per la responsabilità civile e contabile dei fatti e atti propri verso l'Ente.